Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

ORDINANZA N. 12 DEL 10 LUGLIO 2026

Il **Commissario straordinario del Governo per l'edilizia penitenziaria**, dott. Marco Doglio

VISTO l'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, successivamente modificato dal decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4 e dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO, in particolare, il comma 8 del predetto art. 4-*bis*, come modificato dalla l. n. 199/2025, a norma del quale "*Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell'anno 2026, euro 74.426.000 nell'anno 2027 ed euro 40.324.000 nell'anno 2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla contabilità speciale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai fini dell'inclusione degli interventi di cui al primo periodo, il programma di cui al comma 2 è aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo che, nelle more dell'aggiornamento del programma, il commissario straordinario può esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini dell'attuazione dei predetti interventi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario, con i poteri conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*";

VISTO, inoltre, il comma 5 del citato articolo 4-*bis*, il quale stabilisce che "*Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dalla data di registrazione*

del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010";

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 concernente il "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", così come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici");

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 27 settembre 2024, con il quale il Dott. Marco Doglio è stato nominato Commissario Straordinario per l'edilizia penitenziaria;

CONSIDERATO che il comma 8 del precitato art. 4-*bis* del decreto-legge n. 92/2024 prevede, tra gli interventi attribuiti alla competenza commissariale, quello relativo all'ampliamento della casa di reclusione di Brescia – Verziano;

VISTA la nota prot. n. 694 del 3 luglio 2026, con cui il Commissario straordinario richiamava l'attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna sull'avanzamento dei sette interventi ricompresi nel Programma commissariale, dei quali il medesimo Provveditorato è soggetto attuatore, evidenziando l'inderogabile necessità di ridurre i tempi di conclusione delle opere mediante ricorso ai poteri derogatori attribuiti al Commissario;

VISTO che il Provveditore per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, con nota prot. n. 10215 del 6 luglio 2026, ha richiesto al Commissario straordinario di valutare la possibilità di disporre una deroga all'applicazione dei termini di *stand still* previsti dall'art. 17, commi 5 e 7, del Codice dei contratti pubblici, in relazione alla procedura di gara avente ad oggetto "*Servizi di verifica del Progetto Definitivo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per Appalto integrato, e del successivo Progetto Esecutivo, redatti con l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ("BIM") nonché con i CAM di cui al D.M. 24/11/2025 e del servizio di supporto al RUP per la Validazione del Progetto Definitivo, relativi ai lavori aventi ad oggetto gli interventi di adeguamento al D.P.R. n. 230/2000 e di ampiamento della capacità ricettiva da eseguirsi presso la Casa di reclusione di Verziano (BS). CUP: D81H16000240001. Cig:*

BAED042CE3", rappresentando che, essendo già stato adottato il decreto di aggiudicazione e sussistendo le condizioni per l'avvio dell'esecuzione dell'appalto, tale deroga consentirebbe una significativa accelerazione dei tempi di esecuzione del servizio ed un più rapido avvio delle successive attività amministrative e tecniche connesse all'intervento;

RITENUTO, quindi, necessario avviare con ogni sollecitudine l'avvio dell'esecuzione del predetto appalto;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 4-*bis*, d.l. n. 92/2024, comma 8, per la realizzazione del predetto intervento, il Commissario straordinario, con i poteri conferiti dal predetto articolo, si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditore per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, in quanto territorialmente competente per l'ampliamento della casa di reclusione Brescia – Verziano, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative;

CONSIDERATO che il Provveditore, in quanto soggetto attuatore, opera come stazione appaltante;

CONSIDERATO che, come disposto dal già richiamato art. 4-*bis*, comma 5, d.l. n. 92/2024, per l'espletamento dei suoi compiti il Commissario straordinario dispone dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari e straordinari e può operare in deroga a ogni disposizione di legge, nei limiti delineati dal suddetto comma 5;

RICHIAMATE le esigenze straordinarie sottese all'istituzione, con il decreto-legge n. 92/2024, di un Commissario dotato di poteri *extra ordinem,* in particolare riconducibili alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, nonché alla necessità di garantire il miglioramento igienico-sanitario delle strutture carcerarie e l'accrescimento della salubrità e del benessere dei detenuti negli ambienti detentivi;

CONSIDERATO che le precitate esigenze richiedono l'adozione di misure straordinarie e di semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti, posta l'esigenza – connaturata alla situazione di emergenza, come rilevata dalla legge – di massima celerità dell'azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di derogare, in relazione alla summenzionata procedura di appalto relativo alla casa di reclusione di Brescia - Verziano e nei limiti del già citato comma 5 dell'art. 4 *bis*, al d.lgs. n. 36/2023, al Codice dei Contratti pubblici, come meglio dettagliato nel dispositivo della presente ordinanza;

RITENUTO di prevedere, al fine di permettere il subitaneo avvio dell'esecuzione del contratto, l'immediata efficacia dell'aggiudicazione - sebbene sottoposta a condizione

risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti – nonché la facoltà di esecuzione anticipata dei contratti anche prima della conclusione o stipulazione degli stessi;

DISPONE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Per le ragioni esposte in premessa, in considerazione della situazione di emergenza relativa al sovraffollamento degli istituti penitenziari e della connessa urgenza, il Provveditore per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, quale soggetto attuatore e stazione appaltante della procedura di gara avente ad oggetto "*Servizi di verifica del Progetto Definitivo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per Appalto integrato, e del successivo Progetto Esecutivo, redatti con l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ("BIM") nonché con i CAM di cui al D.M. 24/11/2025 e del servizio di supporto al RUP per la Validazione del Progetto Definitivo, relativi ai lavori aventi ad oggetto gli interventi di adeguamento al D.P.R. n. 230/2000 e di ampiamento della capacità ricettiva da eseguirsi presso la Casa di reclusione di Verziano (BS). CUP: D81H16000240001. Cig: BAED042CE3*", è autorizzato a conformare la propria azione alle deroghe delle seguenti norme e disposizioni di legge:

- in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice dei Contratti, procederà a disporre l'aggiudicazione a seguito dell'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti in capo al migliore offerente e in pendenza delle stesse: aggiudicazione che, pertanto, è immediatamente efficace e sottoposta a condizione risolutiva;
- in deroga all'articolo 17, commi 5 e 7, del Codice dei Contratti, procederà alla stipula dei contratti sottoponendo gli stessi a condizione risolutiva espressa in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;

Art. 3

Il presente provvedimento è notificato al Provveditore per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna e al Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato nelle modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

Marco Doglio

MARCO DOGLIO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
10.07.2026 14:41:48 GMT+02:00